

Alla luce delle recentissima sostituzione del prof. Police con il prof. Sotis, ho preparato una breve scheda che riassume i principali scritti del nuovo commissario.

Vista l'imminenza delle prove concorsuali, ho ritenuto utile sintetizzare (o riportare per estratto) solo i contenuti che potenzialmente hanno maggiore rilevanza concorsuale.

Ricordo, inoltre, che il prof. Sotis si è molto occupato di riserva di legge, specie in rapporto al diritto dell'Unione europea (anche con riferimento al caso Taricco) e al sindacato di costituzionalità in malam partem (anche rispetto all'inadempimento sopravvenuto di obblighi di tutela penale comunitariamente imposti).

Alcuni dei suoi scritti, peraltro, già erano stati utilizzati per preparare le relative lezioni su tali argomenti.

RAPPORTI TRA ESTORSIONE E ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI, ANCHE IN RAPPORTO ALLA FATTISPECIE DI SEQUESTO DI PERSONA FINALIZZATA AD OTTENERE UN CORRISPETTIVO DOVUTO IN BASE AD UN PRECEDENTE RAPPORTO LECITO E ILLECITO

Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il diritto vivente «preso - troppo? - sul serio».

Fonte: **Giur. cost., fasc.2, 2012, pag. 0906B**

Nota a: **Corte Costituzionale , 23 marzo 2012, n.68**

Autori: **Carlo Sotis**

L'analisi prende spunto dal commento alla sentenza della Corte cost. n. 68/2012, che con una pronuncia additiva, ha esteso l'attenuante **per i fatti di lieve entità** (originariamente prevista solo per il sequestro di persona a scopo di terrorismo) al sequestro di persona a scopo di estorsione.

La Corte applica il principio di ragionevolezza, muovendo dalla premessa che esista una omogeneità tra sequestro di persona a scopo di estorsione e sequestro di persona a scopo di terrorismo, con conseguente irragionevolezza della scelta di circoscrivere l'attenuante solo all'ultimo reato.

La Corte cost. evidenzia, inoltre, che il trattamento sanzionatorio molto severo previsto per il sequestro di persona a scopo di estorsione è potenzialmente in grado di colpire condotte molto diverse tra loro, sia per gravità che per tipologia, con il rischio, se non si estende l'attenuante, di violare anche il principio di proporzionalità della pena rispetto alla concreta gravità del fatto.

La differenza tra sequestro di persona semplice (pena da 6 mesi a 8 anni) e sequestro di persona a scopo di estorsione (pena 25-30 anni) si fonda sul dolo specifico (il fine di conseguire un profitto in giusto come prezzo della liberazione).

Va osservato che il sequestro di persona a scopo di estorsione appare un reato complesso: sequestro di persona + tentativo di estorsione. Ma come osserva Sotis è in realtà molto più di un semplice reato complesso, perché i due delitti base, se giudicati secondo la disciplina del concorso di reati, comportano una pena edittale da 5 anni e 6 mesi a 18 anni radicalmente inferiore rispetto a quella comminata per il sequestro a scopo di estorsione [n.d.r. l'incremento di pena vale per tutti i reati complessi – che comportano spesso una pena maggiore della somma dei due reati base (ad es. rapina rispetto a furto più violenza privata), ma qui l'incremento di pena è molto ampio e questo rende la fattispecie molto particolare].

Da qui l'importanza di definire il significato del sintagma «profitto ingiusto come prezzo della liberazione» che compare nell'art. 630 c.p.

Questione: è profitto ingiusto la prestazione patrimoniale dovuta in base ad un precedente rapporto illecito o lecito?

Rapporto illecito pregresso tra sequestratore e vittima

Tesi maggioritaria (definita dalla Corte cost. diritto vivente): Il diritto vivente prende le mosse da una sentenza della fine del 2003 con cui le Sezioni unite, sposando l'indirizzo allora minoritario, hanno stabilito che il sintagma «profitto ingiusto come prezzo della liberazione» potesse riferirsi

anche alle privazioni della libertà personale finalizzate al conseguimento di quanto pattuito a seguito di un precedente rapporto illecito.

In occasione di quella pronuncia, il problema della eventualità di qualificare come sequestro di persona a scopo di estorsione anche i fatti in cui il sequestro fosse da ricondursi ad un pregresso rapporto tra le parti riguardava, in particolare, due nuove e ben distinte occorrenze: a) i casi in cui una persona viene fatta entrare illegalmente nel Paese, dove viene trattenuta in stato di cattività e con modalità violente fino a quando non riesce a ripagare rapaci «spese di viaggio» in precedenza concordate; b) le situazioni in cui una persona viene privata della libertà personale per un brevissimo lasso di tempo per essere costretta a pagare quanto precedentemente pattuito nel quadro di un rapporto illecito (caso tipico: il mancato pagamento di una partita di droga). Due tipologie criminose, quindi, molto diverse, sia tra loro, sia rispetto al caso prototipico dei sequestri estorsivi «anni 70-80».

Il caso sottoposto alle Sezioni Unite nel 2003 apparteneva alla prima ipotesi sub a)

Tesi contraria (accolta da Sotis) Il termine «prezzo» ha un significato pregnante, da intendersi esclusivamente come «specifico corrispettivo del sequestro» (e perciò non riferibile ai fatti in cui la privazione della libertà personale sia invece finalizzata a conseguire una prestazione patrimoniale pretesa in virtù di un precedente rapporto illecito).

Sotis osserva, peraltro, che Nel 2003 interviene infatti il legislatore, modificando, tra gli altri, gli artt. 600 e 601 c.p. in tema di schiavitù e di tratta di esseri umani: il risultato è che quei fatti su cui le Sezioni Unite si erano pronunciate estendendo l'ambito di applicazione del sequestro di persona a scopo di estorsione mediante un'attribuzione di significato più ampia del concetto di «prezzo della liberazione», trovano ora uno specifico (e più adeguato) contenitore legale, che reprime severamente tali odiose forme di mercificazione della persona comminando una pena da otto a venti anni di reclusione. Dopo l'intervento del legislatore del 2003, quel principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite chiamate a giudicare per quei fatti, non è più applicabile. Quei fatti non sono più punibili come sequestro di persona a scopo di estorsione, ma a titolo di schiavitù o tratta di esseri umani.

Prestazione patrimoniale dovuta in base a un pregresso rapporto lecito

Sotis critica la tesi accolta dal diritto vivente anche sulla base di un altro argomento, desunto dal raffronto con la norma che punisce l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione

In base all'art. 393 c.p., invero, se fai violenza a qualcuno per ottenere ciò che ti spetta sarai punito con la reclusione fino ad un anno; se, invece, la medesima condotta è posta in essere per ottenere ciò che non ti spetta sarai punito con la reclusione da cinque a dieci anni (estorsione).

Sequestro di persona finalizzata a conseguire una prestazione patrimoniale “dovuta” in base ad un precedente rapporto lecito o illecito

Se quella violenza prende le forme di un sequestro di persona, la sentenza delle Sezioni unite comporta che in un caso la pena è da 25 a 30 anni di reclusione, e nell'altro (per ottenere ciò che spetta) dovrebbe galleggiare da sei mesi a nove anni di reclusione.

La giurisprudenza su sequestro di persona finalizzato ad ottenere ciò che spetta in base a rapporto pregresso (anche lecito): sempre sequestro di persona a scopo di estorsione. Una

discutibile applicazione contra reum del principio di proporzionalità

Sotis nota che la giurisprudenza, condivisibilmente riottosa ad accettare questo risultato, invece di rimettere in discussione il diritto vivente e/o, al limite, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 393 c.p. («norma penale di favore» rispetto all'art. 629 c.p.) ha deciso di riparare il guasto con un nuovo e, se possibile, ancor più nefasto diritto vivente. Si consolida, infatti, un orientamento giurisprudenziale secondo cui quando l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni avviene ponendo in essere una forma così particolarmente qualificata di violenza, come è un sequestro di persona, il principio di proporzione impone di valutare come ontologicamente «ingiusto» il profitto così ottenuto, anche se derivante da un precedente rapporto lecito; con il risultato di dovere applicare, **in concorso con il sequestro di persona, non il delitto previsto all'art. 393 c.p. ma la ben più grave fattispecie di estorsione** [n.d.r.: non sequestro di persona a scopo di estorsione, ma concorso tra sequestro di persona semplice e estorsione].

Sotis conclude nel senso che questa soluzione, per quanto condivisibile nella sostanza, è formalmente inaccettabile: essa fa leva sul principio di proporzione per limitare il campo di applicazione previsto da una norma speciale e più favorevole, con contestuale espansione della più severa norma generale. In altri termini, una manipolazione in malam partem, assolutamente preclusa alla giurisprudenza dall'art. 25, comma 2, Cost.

Strana sorte quella riservata al principio di proporzione in questa vicenda: maneggiato con estrema cautela dalla Corte costituzionale e, invece, doppiamente abusato - una volta per difetto e una volta per eccesso - dalla giurisprudenza ordinaria.

GIURISPRUDENZA UTILE

Cassazione penale sez. VI - 13/09/2017, n. 58087

Differenza fra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volta al conseguimento di un profitto ingiusto, e, nell'altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ingiusto profitto sussiste sia nel caso in cui il vantaggio ricercato dal reo coincide con il prezzo della liberazione sia nel caso in cui detto vantaggio derivi dall'esecuzione di un pregresso rapporto illecito con la vittima del reato, trattandosi di una pretesa non tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria).

Cassazione penale sez. I - 27/10/2016, n. 47949

Il sequestro di persona, tra ragion fattasi e finalità estorsive. La Cassazione torna sulla sottile linea di confine fra artt. 605 e 630 c.p.

È configurabile il concorso tra sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non il più grave reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, nell'ipotesi in cui la privazione della

libertà altrui sia finalizzata a soddisfare una pretesa non ingiusta, azionabile in sede giudiziaria, quale prezzo della liberazione della persona offesa, specie laddove con il sequestro si vogliano in realtà perseguire ulteriori finalità di natura non economica (fattispecie in cui la condotta è stata realizzata da soggetti minorenni in danno degli operatori di una struttura di accoglienza, al fine di ottenere la dazione di una somma economica destinata ai migranti presso analoghe strutture e di protestare contro il trattamento riservato agli ospiti del centro di accoglienza).

SINTESI CONCLUSIVA

Secondo la giurisprudenza

Rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni

1. Violenza o minaccia per ottenere una utilità che non mi spetta: estorsione
2. Violenza o minaccia per ottenere ciò che mi spetta, ma in base ad un precedente rapporto illecito (ad es. il prezzo di una partita di droga): estorsione
3. Violenza o minaccia per ottenere ciò che mi spetta in base ad un rapporto lecito pregresso: esercizio arbitrario delle prove ragioni (art. 393 c.p., norma in bonam rispetto all'estorsione)

Sequestro di persona

1. Sequestro di persona finalizzato ad ottenere un profitto che non mi spetta: sequestro di persona a scopo di estorsione
2. Sequestro di persona finalizzato ad ottenere la prestazione patrimoniale che mi spetta in base a un precedente rapporto illecito: sequestro di persona a scopo di estorsione ("diritto vivente" secondo Corte cost. n. 68/2012, ma conclusione criticata da Sotis)
3. Sequestro di persona finalizzato ad ottenere la prestazione patrimoniale che mi spetta in base a un rapporto lecito: concorso tra sequestro di persona semplice e estorsione (o tentativo di estorsione). Tesi criticata da Sotis (applica la proporzionalità in malam partem).